

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Decreto ingiuntivo e titolo inoppugnabile per ammissione al passivo**

*Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, già art. 95, comma 3, nel testo anteriore al D.Lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5) - per cui non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verifica, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.*

**Cassazione civile, sentenza del 23.7.2014, n. 16739**

*...omissis...*

## Motivi della decisione

1. Con l'unico mezzo di impugnazione (violazione dell'art. 2704 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1) la ricorrente ha posto a questa Corte due diversi quesiti di diritto.

1.1. Anzitutto: Se occorra o meno la dichiarazione di esecutività da parte del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo o se è sufficiente il solo fatto della mancata opposizione nei termini con conseguente opponibilità al fallimento.

Secondo la ricorrente, il decreto sarebbe passato in giudicato dopo quaranta giorni dalla data della sua notifica e, quindi, esso sarebbe opponibile alla procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 2704 c.c. e degli artt. 641 e 647 c.p.c., essendo decorso il termine di legge senza che sia stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, fatto valere in sede fallimentare.

1.2. In secondo luogo, essa ha chiesto alla Corte: Se nella specie il Tribunale ha violato l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per aver considerato non provato il diritto richiesto quando invece risultava per tabulas.

La ricorrente ha osservato che la documentazione da lei prodotta riguardava il periodo 1.4.02 - 30.9.04 e, quindi, il Tribunale ha errato respingendo l'opposizione, che sarebbe stata riferibile al reddito prodotto dal 8.5.02 al 30.9.02, erroneamente ritenuto riferibile ad un periodo antecedente alla stipula del contratto di lavoro, posto a base del credito vantato.

2. Il ricorso, ai limiti dell'inammissibilità per la cattiva formulazione dei quesiti di diritto, è infondato.

2.1. Al primo quesito di diritto, opportunamente integrato nella sua formulazione con l'esposizione svolta nel suo complesso, questa Corte ha già avuto modo di rispondere (da ultimo con la pronuncia di questa stessa sezione n. 23202 del 2013), in senso contrario alla tesi della ricorrente, affermando il principio secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, già art. 95, comma 3, nel testo anteriore al D.Lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5) - per cui non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verifica, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché il quesito proposto costituisce il travestimento di una richiesta volta a domandare il riesame della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, insuscettibile di revisione per essere immune dai lamentati vizi.

Inoltre, la censura della decisione ignora la puntuale motivazione della sentenza impugnata e pecca per difetto di autosufficienza perché non dice neppure se il contratto di lavoro sia stato allegato al ricorso per decreto, rivelandosi l'ulteriore ragione di inammissibilità nell'erronea postulazione del diverso contenuto e portata del documento che, ove fondata, avrebbe potuto offrire la base ad un motivo di diversa impugnazione, di tipo revocatorio (Sez. 3, Sentenza n. 10066 del 2010: Qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato - al di là della qualificazione come "violazione di legge" - un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ.).

In conclusione il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto, senza che occorra provvedere sulle spese di questo grado, per la mancata costituzione della parte intimata.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione dai magistrati sopra indicati, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014.